

CAPITOLATO SPECIALE - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE XX – PERIODO 01/05/2018 al 30/04/2021

TITOLO I – RIFERIMENTI NORMATIVI E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO

Art.1 Oggetto e forma dell'appalto, riferimenti normativi e obiettivi

1. Il presente appalto ha per oggetto il Servizio di Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale, d'ora in avanti SAD, rivolto a residenti e domiciliati nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XX - Sant'Elpidio a Mare, Porto Sant'Elpidio, Monte Urano (d'ora in avanti per brevità Comuni d'Ambito)-, individuati nell'ambito delle seguenti tipologie:
 - anziani/inabili non autosufficienti parziali o totali, soli o con risorse parentali insufficienti;
 - disabili, soli o con risorse parentali insufficienti.
2. Il SAD è un servizio a carattere istituzionale e di interesse pubblico, costituito da un complesso di interventi e prestazioni socio-assistenziali fra loro coordinati ed integrati, finalizzato a:
 - consentire la permanenza nel proprio ambiente di vita, mantenendo il ruolo e l'autonomia di singoli o nuclei familiari che, per esigenze permanenti o temporanee, hanno necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi al governo della casa, alla cura della persona e alla vita di relazione;
 - evitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria;
 - ridurre gli stati di emarginazione fisica e psicologica, esclusione sociale e isolamento.
3. Le procedure amministrative per l'affidamento del SAD e tutti i successivi adempimenti di organizzazione e gestione del servizio competono al Comune di Porto Sant'Elpidio, d'ora in avanti per brevità Comune capofila.

Art. 2 Durata dell'appalto

L'appalto ha durata dal 01/05/2018 al 30/04/2021.

E' prevista la possibilità di rinnovare il contratto ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 per ulteriori 3 anni.

Il Comune si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto o di posticiparne l'avvio previa motivata determinazione dirigenziale. L'eventuale mancata aggiudicazione o posticipazione dell'avvio del servizio non comporta a favore dei concorrenti il diritto a rimborsi di indennità di sorta.

L'appalto decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune, alla sua scadenza naturale. L'Impresa affidataria si impegna, nelle eventuali more del completamento delle procedure per l'assegnazione del servizio, su richiesta dell'Ente aggiudicatore, a continuare ad erogare il servizio alle medesime condizioni per ulteriori mesi 6.

Art. 3 Caratteristiche del Servizio di Assistenza Domiciliare

1. Il servizio opera nel rispetto del ruolo primario della famiglia, la sostiene e agevola nello svolgimento delle funzioni e dei compiti che le sono propri, promuovendo la responsabilizzazione e stimolando la collaborazione di tutti i suoi membri, senza sostituirsi ad essa.
2. Il servizio risponde ai bisogni essenziali di autonomia e autosufficienza di singoli o di nuclei familiari, integrando le funzioni primarie della famiglia nei compiti di governo della casa e di cura della persona, nella vita di relazione, attraverso attività di:
 - assistenza domestica alla persona (operazioni di pulizia, lavanderia, stireria, preparazione pasti, ecc.);

- assistenza alla persona (operazioni di igiene non a rilievo sanitario, accompagnamento, servizio di barbiere e parrucchiere, ecc.).
- 3. Il servizio prevede inoltre, laddove programmato, l'attivazione di interventi ulteriori ad integrazione dei servizi assistenziali essenziali consistenti in:
 - trasporto sociale/accompagnamento;
 - animazione sociale.
- 4. Le attività di cui ai precedenti punti sono rese in rapporto alle possibilità di autonomia del soggetto riferite alle variabili della disabilità; contesto familiare; situazione economica, abitativa ed assistenziale.

Art 4 Destinatari e individuazione utenza

Usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare nuclei familiari e/o singoli, privi o carenti di risorse di autonomia ed in particolare le seguenti fasce di popolazione più deboli:

- soggetti con ridotta capacità organizzativa rispetto alla gestione della casa;
- soggetti con compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e/o della vita di relazione;
- nuclei in situazione di abbandono, di solitudine e di isolamento psico-fisico

I destinatari sono individuati, nell'ambito di una delle seguenti tipologie:

- a) anziano/inabile non autosufficiente parziale o totale, solo o con risorse parentali insufficienti;
- b) disabile, solo o con risorse parentali insufficienti.

- Le modalità di segnalazione, individuazione e valutazione dei soggetti da inserire nel servizio, nonché i processi di erogazione dello stesso, sono indicati nel Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale adottato unitariamente dai Comuni d'Ambito. La valutazione e la formazione della graduatoria per l'ammissione al SAD sono di competenza, rispettivamente, del Servizio Sociale Professionale e del Dirigente del Comune di residenza dei soggetti interessati e sono comunicate alla ditta affidataria dal Coordinatore dell'Ambito.
- Per ogni soggetto ammesso al SAD, il Servizio Sociale predispone il Piano di Assistenza Individuale (PAI) condiviso con l'utente e/o famiglia e l'operatore di assistenza domiciliare: il PAI contiene indicazioni sulla durata dell'intervento, il piano orario, la tipologia ed i contenuti delle prestazioni socio-assistenziali, l'eventuale interazione e integrazione con altri servizi della ASUR – Area Vasta 4.
- Il monte ore settimanale delle prestazioni viene stabilito in rapporto alla "condizione personale" del soggetto bisognoso di assistenza e indicativamente varia da un minimo di 1 ora settimanale ad un massimo di 6 ore, salvo necessità di protezione continua erogata con carattere di eccezionalità, urgenza e temporaneità.
- La ditta affidataria della gestione del servizio garantisce il coordinamento funzionale, l'erogazione delle prestazioni programmate, la partecipazione degli operatori alle riunioni di verifica e valutazione del servizio e dei singoli interventi con le modalità e la periodicità indicate agli articoli successivi.

ART. 5 – Luogo, orari e modalità di esecuzione del Servizio

Il luogo di esecuzione del servizio è l'intero territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XX e, pertanto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire gli interventi richiesti in tutta l'estensione territoriale. Il servizio di assistenza domiciliare viene svolto al domicilio dell'utente, ovvero presso i recapiti ai quali lo stesso si trovi o dove debba essere accompagnato.

Il domicilio dell'utente costituisce la sede prioritaria di esecuzione del servizio. Al fine di perseguire l'omogeneità del servizio è possibile individuare sedi diverse qualora esista una progettualità specifica che preveda l'impiego dell'assistente domiciliare per le prestazioni elencate nel successivo art. 6 del presente CSA. A titolo esemplificativo e non esaustivo i luoghi di esecuzioni possono essere comunità alloggio, gruppi appartamento ecc gestiti direttamente dai Comuni dell'Ambito o che prevedono la collaborazione /

partenariato degli stessi con altri soggetti pubblici o del privato sociale. In tali casi l'attività di cui al successivo art. 6 lettera c si intendono estese, per la parte di relativa alle attività di assistenza domiciliare, anche a tali contesti / servizi.

Gli interventi sono erogati, di norma, fra le ore 7,00 e le ore 20,00 dal lunedì al sabato; in situazioni eccezionali e concordate, anche nei giorni festivi.

Nell'esecuzione delle prestazioni, la ditta deve garantire, nei limiti del possibile, la continuità dello stesso operatore nei confronti di ciascun utente previa conoscenza ed avviso all'utente per ogni cambiamento di operatore: in questo caso deve essere previsto un affiancamento adeguato alla situazione con onere a carico della ditta.

In caso di assenza di uno o più operatori, il soggetto aggiudicatario assicura il servizio programmato, provvedendo alla immediata sostituzione e comunque entro le 24 ore con personale in possesso di qualifica. In caso di assenza dell'utente, l'assistente sospende il servizio che verrà ripreso con il rientro dell'utente medesimo. Il periodo di sospensione del servizio non darà diritto a nessun riconoscimento orario né economico, né potranno essere recuperate in altra giornata le ore non effettuate.

Il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, portato in modo visibile durante l'orario di lavoro.

Art. 6 Prestazioni

Il soggetto affidatario della gestione dovrà garantire l'insieme di attività e prestazioni finalizzate sia alla diretta assistenza all'utente ed alla sua famiglia sia alla collaborazione con il Servizio Sociale Professionale dei Comuni d'Ambito secondo la seguente specifica:

a. Assistenza domestica

Le prestazioni sono rivolte al governo della casa e alle attività domestiche della persona assistita ed in particolare consistono in:

- cura delle condizioni igieniche dell'alloggio con particolare riferimento agli ambienti destinati
- a funzioni primarie (camera, cucina, bagno);
- cambio della biancheria;
- lavanderia e guardaroba;
- indicazioni sulle corrette norme igieniche e sanitarie;
- supporto nell'acquisto generi alimentari, medicinali, materiali igienico-sanitari, ecc.;
- preparazione dei pasti;
- supporto disbrigo pratiche;
- svolgimento piccole commissioni;

b. Assistenza all'igiene e cura della persona

Le prestazioni consistono in:

- aiuto nell'attività della persona rivolta a se stessa; alzarsi dal letto;
- pulizia personale;
- bagno;
- vestizione;
- mobilitazione se costretta a letto;
- indicazioni sulle corrette norme igieniche;
- aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria:
- rilevamento della temperatura;
- assistenza per la corretta somministrazione delle prescrizioni farmacologiche;
- opportuna segnalazione di sintomi e malattie agli operatori sanitari;
- aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, dell'autobus, ecc.);
- segnalazione agli operatori sanitari e sociali di anomalie evidenziate nel corso dell'attività e di problemi che comportino interventi immediati o specifici.

c. Collaborazione con il Servizio Sociale Professionale

Il soggetto affidatario della gestione del SAD assicura le funzioni di coordinamento del servizio in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale dei comuni.

Le prestazioni consistono indicativamente in:

- programmare e coordinare le attività attraverso la gestione del personale impegnato nel servizio;
- verificare la corretta erogazione delle prestazioni socio-assistenziali sulla base del PAI;
- monitorare il progetto di intervento domiciliare e l'efficacia delle prestazioni con verifica mensile;
- partecipare alle riunioni di programmazione e di valutazione dei singoli interventi ed alle riunioni di verifica del servizio, di norma con cadenza trimestrale;
- instaurare e mantenere rapporti con gli utenti e le famiglie, con Associazioni di Volontariato ed altre risorse del territorio al fine di attivare una rete di relazioni finalizzate al mantenimento dell'anziano a domicilio e a promuovere la partecipazione alla vita della comunità;
- attivare il buon vicinato e forme di prossimità sociale, attraverso il coinvolgimento di vicini, parenti, volontari: attività ritenuta indispensabile per un miglioramento qualitativo del servizio erogato;
- provvedere al monitoraggio del grado di soddisfazione degli assistiti sulla base di questionari e/o interviste agli utenti e/o ai loro familiari;
- prevedere forme di sostegno al personale con attività di formazione e aggiornamento sulle
- tematiche della disabilità e non autosufficienza;
- prevedere la partecipazione degli operatori alle attività di supervisione (n. 2 ore mensili) a carico della stazione appaltante, organizzata sia in piccoli gruppi territoriali sia in forma congiunta;
- provvedere alla registrazione e rendicontazione mensile delle prestazioni effettuate presso il singolo utente;
- produrre una relazione trimestrale sull'andamento del servizio in cui siano evidenziati le problematiche presenti e disconformità rispetto alle indicazioni progettuali, la valutazione in base agli indicatori pre-definiti, gli interventi correttivi proposti, il sistema di rete: analisi ed indicazioni le interazione con il servizio ADI e gli altri servizi socio-sanitari territoriali.

E' inoltre previsto in capo al Coordinatore del Servizio il supporto al Servizio Sociale Professionale degli Enti facenti parte dell'ATS 20 nello svolgimento delle attività di competenza e in continuità con le prestazioni rese e sopra descritte; il servizio sociale professionale dei Comuni dell'Ambito XX può avvalersi dell'azione diretta del Coordinatore del Servizio, che in tal caso opera con i medesimi poteri dello stesso.

TITOLO II - PERSONALE E PRESTAZIONI

Art. 7 - Funzioni delle singole figure professionali

Il personale impiegato nel SAD deve possedere la qualifica di Operatore socio-assistenziale o almeno tre anni di esperienza nei servizi di assistenza alla persona.

Il coordinatore ha il profilo di Assistente Sociale, l'abilitazione professionale ed almeno tre anno di esperienza in servizio identico.

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, prima dell'inizio del servizio, l'elenco degli operatori di cui intende avvalersi, corredato dai rispettivi curricula. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato anche con i nominativi, qualifiche, titoli ecc del personale utilizzato per le sostituzioni. Nell'esecuzione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di verificare i requisiti e le qualifiche richieste.

In caso di inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi, anche su segnalazione dell'utenza, l'impresa aggiudicataria, previa segnalazione del Responsabile Servizi Sociali del Comune Capofila è tenuta a provvedere alla sostituzione del personale con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti, entro un tempo massimo di dieci giorni

Art. 8 – Titoli del personale

Relativamente all' espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, la Ditta appaltatrice dovrà adibire le unità lavorative richieste secondo le modalità ed i tempi di seguito stabiliti, garantendo che ogni unità lavorativa impiegata sia in possesso dei titoli di studio di seguito specificati:

- per il ruolo di Coordinatore: titoli previsti dal Regolamento n. 3 del 24 ottobre 2006 (B.U.R. Marche n. 105/2006)
- per il ruolo di Educatore - Educatori professionali: requisiti di cui al Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, come modificato dai regolamenti 24 ottobre 2006 n. 3 e 27 dicembre 2006 n. 4;

Art. 9 - Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale della precedente gestione

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, l'aggiudicatario si impegna ad assumere prioritariamente il personale già in servizio con la precedente gestione, ivi compreso il mantenimento degli scatti di anzianità di servizio, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e salvo il caso in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze.

In caso di aggiudicazione a Cooperativa Sociale, troverà comunque applicazione l'art. 37 del vigente CCNL delle cooperative sociali (cambi di gestione e obbligo di subentro) nelle modalità ivi riportate. In caso di aggiudicazione ad un concorrente che aderisce ad un CCNL diverso da quello delle Cooperative Sociali, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire al personale adibito al servizio il livello e la qualifica più affine – sotto il profilo giuridico ed economico – tra quelle previste dal proprio CCNL rispetto alle categorie professionali del CCNL Cooperative Sociali individuata dalla stazione appaltante quale adeguata per le mansioni richieste dal capitolato d'oneri.

Art. 10 - Oneri del personale

Il personale della ditta deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato, con particolare riferimento al DPR 16/04/2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) e sue modifiche ed integrazione, le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate fra l'Ambito Sociale ed i responsabili della ditta e deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

Qualora si rilevino infrazioni di lieve entità da parte del personale impegnato nei servizi, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'Art. 18 l'Ente aggiudicatore informerà la ditta con nota scritta.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, l'Ente aggiudicatore può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; la ditta provvede ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio.

Nelle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale, la ditta si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni alla ditta derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio:

- presentarsi al lavoro in stato di alterazione derivante dall'assunzione di alcool, di sostanze stupefacenti e, in generale, di sostanze psicotrope;
- inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone;
- arrecare danno a cose o persone in modo doloso;
- non rispettare le linee essenziali della programmazione e del progetto del servizio.

Art. 11 - Organizzazione del lavoro e del personale

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'impresa. L'Amministrazione aggiudicatrice rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'aggiudicatario e il personale dipendente.

L'appaltatore, nella sua qualità di datore di lavoro, si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia. Si impegna altresì ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro della categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore nella quale si svolge il servizio, per tutto il personale dipendente e anche per i rapporti con i soci, nonché ad assicurare la tutela indicata nelle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati.

Ogni variazione di personale che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto, adeguatamente motivata e documentata, deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione aggiudicatrice.

La ditta è obbligata ad adibire al servizio personale fisso e, in caso di astensione dal lavoro di personale continuativamente assegnato, è tenuta ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo alla sostituzione del dipendente assente, con personale di pari qualifica. In ogni caso non sono consentite sostituzioni degli operatori in misura superiore al 30% degli operatori. In caso di astensione dal lavoro per sciopero la Ditta dovrà comunque garantire il funzionamento dei servizi essenziali, come indicati all'art.10 del contratto collettivo di lavoro cooperative sociali e con le modalità previste dalla legge n. 146 del 12/06/90.

La Ditta dovrà garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impegnato, non consentire al proprio personale la possibilità di assumere impegni lavorativi ripetibili nel tempo in sovrapposizione all'impegno lavorativo assunto nel servizio, di effettuare prestazioni extra lavorative a titolo privato a favore dei medesimi utenti del servizio o presso le strutture ed i servizi interessati dal presente capitolato, limitare il turn – over al minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativi costanti al servizio. Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, la ditta appaltatrice ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Coordinatore d'Ambito ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione di attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che riguarda l'espletamento del servizio. In tale quadro la ditta appaltatrice è tenuta a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Nell'eseguire le prestazioni a proprio carico, la Ditta appaltatrice organizzerà l'attività con autonomia, fermi restando i seguenti obblighi a proprio carico:

- garantire la funzionalità, l'adattabilità e l'immediatezza degli interventi;
- garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono del servizio;
- osservare tutti gli accorgimenti necessari ed idonei a garantire la massima economicità del servizio;
- rendere le prestazioni d'intesa e in stretta integrazione con l'Equipe disabilità dell'ATS 20.

La ditta appaltatrice nel provvedere all'espletamento del servizio si farà carico inoltre:

- a) della determinazione dei turni di lavoro dei propri soci/lavoratori/dipendenti nell'ambito dell'orario di funzionamento delle strutture stabilito dall'Ente appaltante;
- b) del controllo del rispetto dell'orario di lavoro da parte dei propri soci/lavoratori/dipendenti;
- c) del controllo e garanzia della regolarità dei servizi effettuato;
- d) della continuità dei servizi provvedendo immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, alla sostituzione con personale di pari qualifica per ferie, malattia o altro.

Art. 12 - Formazione

Tutto il personale nell'ottica di promuovere lo sviluppo delle abilità, conoscenze e capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti, dovrà frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale, corsi di formazione, a carico della Ditta appaltatrice su temi inerenti le attività da svolgere nei confronti dei destinatari dei servizi oggetto del presente capitolato.

La Ditta deve predisporre l'attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutti gli operatori impiegati, ed in maniera particolare per il personale neoassunto e per quello destinato a nuove

mansioni e in occasione di modifiche organizzative. Annualmente dovrà inviare al Responsabile comunale del servizio l'elenco dei corsi effettivamente svolti specificando altresì i destinatari e le modalità di partecipazione degli operatori.

Art. 13 - Ulteriori applicazioni della normativa

L'aggiudicatario si obbliga a fornire, tutta la documentazione necessaria per la verifica della regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in ordine alla gestione dei rapporti con il personale occupato, l'elenco degli operatori utilizzati nella gestione correttamente e costantemente aggiornato, inviando al Comune capofila apposito fascicolo per ciascun operatore contenente:

- copia del certificato di identità con fotografia di riconoscimento;
- copia del titolo di studio;
- tesserino di idoneità sanitaria;
- curriculum professionale con certificato di servizio;
- documentazione relativa all'inquadramento contrattuale, previdenziale ed assicurativo.

L'aggiudicatario è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 - Rilievi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice farà pervenire all'aggiudicatario, per iscritto, le osservazioni, le eventuali contestazioni rilevate dagli organi preposti al controllo e le conseguenti prescrizioni. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare le controdeduzioni.

Nell'ipotesi di mancata ottemperanza alle prescrizioni, mancata presentazione delle controdeduzioni o qualora le medesime vengano dall'Amministrazione aggiudicatrice ritenute non sufficientemente probanti, questa sarà libera di agire nei modi e nelle sedi che riterrà più opportune per la tutela del servizio e la salvaguardia della salute degli ospiti.

ART. 15- Materiale, Mezzi e Attrezzature

1. La Ditta aggiudicataria:

- Messa a disposizione presso la sede dell'ATS, di un automezzo, ad uso esclusivo del personale e/o dei volontari assegnati al servizio, per gli spostamenti connessi allo svolgimento dei servizi del presente appalto ivi comprese le spese di gestione dello stesso.
- deve avere la disponibilità di materiali e strumenti e quanto necessario per l'organizzazione del servizio e l'erogazione delle prestazioni (guanti ;
- deve provvedere autonomamente agli spostamenti degli operatori da un utente all'altro;
- provvedere ai servizi di accompagnamento dell'utente con un automezzo se necessari alla buona riuscita del progetto individuale, qualora richiesti e autorizzati dal Servizio Sociale.

2. Dovranno essere forniti dall'aggiudicatario, oltre i dispositivi di protezione individuale, e le forniture monouso e di sanificazione anche per la prevenzione delle infezioni, tutti i materiali sanitari di uso comune e di pronto soccorso rispondenti alle vigenti norme sanitarie in materia.

3. Sono a carico dell'utente le spese per l'acquisto del materiale occorrente alla propria igiene personale, alla pulizia della casa e per l'acquisto di generi di qualsiasi tipologia necessari alla sua persona.

Gli stessi possono essere così elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva.....

TITOLO III – ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

Art. 16 Determinazione del corrispettivo

L'importo presunto complessivo dell'appalto, relativamente al periodo oggetto dell'affidamento è pari ad € 905.658,24 € oltre iva di legge, calcolato sulla attuale recettività del servizio e in base a quanto contenuto nell'Allegato 1 al presente CSA di cui costituisce parte integrante.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune capofila può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il corrispettivo verrà liquidato a seguito di presentazione di fatture mensili per la quota individuata all'allegato 2, decurtata del ribasso offerto.

Il pagamento avverrà sulla base delle fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione al Protocollo dell'Ente, previo visto dell'Ufficio competente, circa l'avvenuta e regolare esecuzione del servizio, e condizionato alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis DPR 602/1973 e del Decreto MEF n.40 del 18/01/2008.

Con tale corrispettivo la Ditta s'intende compensata da qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per le attività di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal Comune con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate.

L'Amministrazione si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempimento contributivo e retributivo dell'appaltatore ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti l'appalto in oggetto, l'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e alla L. 17/12/2010 n. 217. In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice i conti correnti dedicati su cui eseguire gli accrediti in esecuzione del contratto. Le eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata.

Art. 17 Garanzia definitiva

Alla stipula del contratto, in base a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'importo è ridotto nei termini di cui al 7 comma del citato art. 93.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltatrice. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione/fidejussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito all'Impresa solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Impresa è obbligata a reintegrare la

cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 18 Risoluzione del contratto, inadempienze e penali e recesso unilaterale

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in caso di fallimento o cessazione dell'affidatario;
- b) perdita dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dall'affidatario in sede di gara;
- c) revoca o annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- d) grave inadempienza dell'affidatario tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio affidato;
- e) reiterata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- f) reiterata inadempienza agli obblighi previsti dal Capitolato, delle disposizioni di legge e dei regolamenti;
- g) mancata stipula delle polizze assicurative previste dal Capitolato;
- h) inosservanza dei divieti di subappalto dei servizi e/o cessione di contratto, anche parziale;
- i) inadeguatezza o mancata rispondenza ai principi che informano l'etica del lavoro (decoro, serietà professionale, etc...), improduttività, ripetuta e documentata negligenza nell'esecuzione del servizio;
- j) mancata esecuzione o reiterata difforme esecuzione di quanto indicato nel progetto di servizio che forma parte integrante dell'offerta del concorrente;
- k) comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti o verso le famiglie, ivi compreso l'utilizzo improprio dei dati personali e di ogni notizia relativa al servizio ed agli utenti e loro famiglie;
- l) motivi di interesse pubblico generale correlati a modificazioni delle norme di settore o dell'ordinamento generale riguardanti il soggetto appaltante, o il venir meno della delega dei Comuni associati;
- m) inadempienza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;
- n) ogni altra causa incompatibile e/o difforme dagli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta alla ditta alcun indennizzo, ed il Comune capofila ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.

Qualora la risoluzione del contratto avvenga per responsabilità della ditta appaltatrice e per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del servizio, ogni maggior costo dal servizio effettuato da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico della ditta aggiudicataria, fatta salva la possibilità di adire le vie legali nel caso in cui il comportamento configuri ipotesi di reato.

In caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto dal presente Capitolato, l'Amministrazione aggiudicatrice, mediante provvedimento motivato, può applicare una penale variabile da un importo minimo di €250,00 a un importo massimo di €2.500,00 previa contestazione scritta.

E' salva la facoltà per la ditta aggiudicataria di presentare controdeduzioni e/o giustificazioni scritte entro 10 gg. dal ricevimento della contestazione. In mancanza la contestazione si intende tacitamente accettata.

Qualora le motivazioni presentate dalla ditta non siano ritenute sufficienti e/o congrue, si procederà all'applicazione della penale. L'importo della penale sarà detratto dai compensi dovuti alla ditta per i servizi prestati.

A suo giudizio motivato, l'Amministrazione si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, di ridimensionare l'oggetto dell'appalto, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione o di trasformazione delle proprie strutture o servizi, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio dato in appalto senza che la ditta possa pretendere indennità di sorta, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 gg.

Art. 19 Verifica periodica della gestione

Gli incontri periodici di valutazione del servizio inteso nella sua globalità saranno svolti dal Coordinatore dell'Ambito, dal Referente del servizio per conto dell'Equipe disabilità dell'ufficio Comune dell'ATS XX.

La verifica riguarderà gli aspetti qualitativo - gestionali del servizio erogato ed avverrà almeno due volte

l'anno al fine di valutare la rispondenza dell'attività svolta quelle previste all' art. 6 del presente capitolato e con quanto previsto in sede di offerta dalla ditta aggiudicatrice.

La verifica dei singoli progetti di inserimento avverrà all'interno dell'equipe integrata socio sanitaria.

Art. 20 Spese di gestione a carico della Ditta

Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico della ditta tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino poste espressamente a carico del Comune; in particolare è onere della ditta:

- a) ogni spesa inerente il personale;
- b) le assicurazioni;
- c) l'aggiornamento e le altre iniziative di cui la ditta si sia assunta l'onere in sede di offerta;
- d) ogni altra spesa inerente la gestione del servizio.

Art. 21 Ulteriori oneri della Ditta Appaltatrice

La ditta aggiudicataria:

- a) si impegnerà a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al responsabile comunale del contratto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Il predetto responsabile è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Ente appaltante.
- b) doterà il proprio personale di idonea divisa ,di cartellino di riconoscimento e di libretto di idoneità sanitaria
- c) si impegnerà a attuare il progetto educativo proposto attraverso uno specifico piano d'intervento concordato con il Responsabile comunale del servizio;
- d) se trattasi di Cooperativa Sociale, ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione gli educatori impiegati nel Servizio, gli educatori impiegati per le sostituzioni ed eventualmente i soci volontari, utilizzati ai sensi dell'art. 2 della L. n. 381/91, dettagliandoli in distinti elenchi sottoscritti da consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice; detti elenchi devono contenere tutte le informazioni necessarie a definire la posizione e la professionalità di ogni operatore socio – dipendente o socio – volontario. La ditta si assume ogni responsabilità per la veridicità dei dati riportati;
- e) a far interagire con la propria organizzazione del lavoro, risorse del servizio civile volontario, tirocini formativi, stages;
- f) ad utilizzare i soci – volontari ed i volontari del servizio civile per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle degli operatori socio – dipendenti;
- g) a fornire all'Ente committente, prima dell'inizio dell'appalto e prima dell'inizio di ogni anno scolastico il documento di programmazione della formazione e aggiornamento del personale. La formazione dovrà essere garantita preferibilmente al di fuori dell'orario di lavoro, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- h) a garantire i seguenti elementi rispetto alla qualità delle risorse umane che provvedono all'erogazione del servizio:
- i) obbligo di offrire al personale del servizio e agli eventuali volontari del servizio civile impiegati un tempo destinato all'aggiornamento professionale sulla base di quanto offerto in sede di gara;
- j) partecipare ai momenti di monitoraggio previsti a livello di Ambito.

Art. 22 Divieto di cessione e subappalto

E' vietato il subappalto e la cessione del contratto.

E' vietata la cessione a terzi, comunque denominati, dei Servizi di cui al presente atto, pena la decadenza dell'affidamento e la perdita della cauzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice non ha e non riconosce altra controparte che la ditta aggiudicataria

dell'appalto del servizio, nella persona giuridicamente abilitata a rappresentarla.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l'Ambito Sociale. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune capofila, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Art. 23 Estensione

Qualora l'Amministrazione dovesse verificare la necessità di integrare i servizi con ulteriori prestazioni ed attività di natura complementare, ovvero ampliare l'oggetto dell'appalto, potrà affidare prestazioni aggiuntive o suppletive, alla ditta appaltatrice con le modalità previste dalla normativa vigente

Art. 24 Responsabilità della Ditta

La Ditta aggiudicataria si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

L'amministrazione aggiudicatrice è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria e/o a terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio. La Ditta aggiudicataria risponde pure dei danni a terzi comunque denominati, a persone o cose per fatto della ditta medesima e dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio. A tale fine la Ditta appaltatrice è tenuta a predisporre adeguate coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del proprio personale durante l'esecuzione del servizio che per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza, stipulando idonea polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale pari ad almeno 1.500.000,00 per ciascun sinistro e persona. A fronte della stipula di tale polizza, nessun onere aggiuntivo può essere richiesto all'Amministrazione aggiudicatrice.

Per tutta la durata della gestione del servizio, la ditta aggiudicataria deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008) e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98.

Art. 25 Inefficacia di clausole e/o patti aggiunti

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto nel presente capitolato potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 26 Misure di sicurezza per la tutela della privacy

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte del committente, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara.

Detti dati saranno pubblicizzati, o prodotti a terzi, in sede di aggiudicazione, di accesso agli atti o di eventuale contenzioso, nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione aggiudicatrice conferirà all'appaltatore i dati personali e sensibili relativi ai destinatari del servizio, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

- la comunicazione e lo scambio dei dati avvengono unicamente in relazione allo sviluppo delle attività oggetto della gara, che rientrano tra le finalità;

- i dati comunicati all'aggiudicatario sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.

I dati comunicati all'aggiudicatario o da questi direttamente acquistati per conto del Comune di Porto S.Elpidio non potranno essere riprodotti ad uso dell'aggiudicatario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Porto S.Elpidio contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, l'aggiudicatario dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Sarà fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

L'aggiudicatario si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato d'onere, quando previsto.

Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi all'aggiudicatario, questo si dovrà impegnare a:

- a) soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- b) trasferire tempestivamente al Comune di Ferrara con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

Art. 27 Altre norme regolatrici dell'appalto

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad osservare oltre al presente capitolato tutte le norme in vigore o emanate in corso d'opera che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni, le norme sanitarie nonché le leggi anti inquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile ai servizi oggetto del presente appalto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme e regolamenti vigenti in materia.

Si applicano inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'incarico.

ALLEGATO 1 CSA

	H SETTIMANALI	SETTIMANE	ORE TOTALI ANNUO	TARIFFA ORARIA	COSTO ANNUO
Coordinatore (D3)	18	48	864	€ 20,77	€ 17.945,28
Operatore Socio Assistenziale (B1)	340	52	17.680	€ 16,06	€ 283.940,80
				IMPORTO ANNUO	€ 301.886,08
				IMPORTO TRIENNIO	€ 905.658,24